

Legge regionale 16 luglio 1997, n.49

**Disposizioni in materia di controlli per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici.**

ARTICOLO 1

(Finalita')

1. La presente legge disciplina l'attuazione di quanto disposto dal DLgs 17/03/95 n. 220, concernente l'attuazione degli artt. 8 e 9 del Reg. CEE 24/06/91 n. 2092 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico.

2. Ai fini della produzione biologica si applicano le disposizioni di cui al Reg. CEE n. 2092/91, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, e successive modificazioni ed integrazioni, e le disposizioni della LR 11/04/1995 n. 54 relativa alle norme per le produzioni animali ottenute mediante metodi biologici.

ARTICOLO 2

(Vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati)

1. La Regione Toscana svolge attraverso l'Azienda Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione nel Settore Agricolo e Forestale (ARSIA) i compiti di vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati in base al DLgs n. 220/95.

2. Si intende per vigilanza la verifica periodica dei requisiti tecnici, previsti nella parte I dell'allegato II, nell'allegato III e nell'allegato IV del DLgs n. 220/95, degli organismi di controllo autorizzati che operano sul territorio regionale. Rientra altresì nei compiti di vigilanza la verifica del rispetto del piano di controllo annuale predisposto dagli stessi organismi di controllo ai sensi dell'art. 5, comma 1, del DLgs n. 220/95.

3. L'ARSIA svolge l'attività di vigilanza predisponendo, anche secondo le indicazioni della Giunta regionale, un programma annuale che viene inviato alla Giunta regionale entro il mese di febbraio di ogni anno. Tale programma prevede sopralluoghi presso le strutture organizzative degli organismi di controllo operanti sul territorio regionale e presso un campione rappresentativo di operatori, pari almeno al 10% degli iscritti all'elenco regionale di cui al successivo art. 3.

4. L'ARSIA entro 30 giorni dall'accertamento di irregolarità riscontrate durante lo svolgimento dell'attività di vigilanza informa la Giunta regionale e dispone, ove lo ritenga opportuno,

tempi e modalita' affinche' l'organismo di controllo metta in atto i necessari correttivi. Trascorsi tali termini l'ARSIA valuta i risultati raggiunti ed informa la Giunta regionale.

5. La Giunta regionale sulla base delle irregolarita' segnalate propone al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali (M.I.R.A.A.F.) la revoca della autorizzazione ai sensi dell'art. 4 commi 3, 4, 5 del DLgs n. 220/95.

6. Congiuntamente al programma annuale di vigilanza l'ARSIA predispose ed invia alla Giunta regionale un resoconto dell'attivita' di vigilanza svolta nell'anno precedente.

### ARTICOLO 3

(Elenco regionale degli operatori biologici)

1. E' istituito presso l'ARSIA l'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica.

2. L'Elenco regionale e' suddiviso in tre sezioni: "produttori agricoli", "preparatori" e "raccoglitori dei prodotti spontanei", cosi' come previsto all'art. 8 del DLgs n. 220/95.

3. Le modalita' relative alla tenuta dell'Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica saranno determinate con apposito atto della Giunta regionale, da approvarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Gli operatori che producono, preparano e raccolgono i prodotti di cui all'allegato 1 del Reg. CEE 2092/91 e successive modificazioni ed integrazioni sono tenuti a notificare all'ARSIA nonche' all'organismo di controllo autorizzato, l'inizio della loro attivita', ovvero il loro prosieguo alla data in entrata in vigore della presente legge.

5. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 e' subordinata al riconoscimento di idoneita' dell'operatore da parte degli organismi di controllo autorizzati. A tale scopo gli organismi di controllo autorizzati, ricevuta la notifica di cui al precedente comma, procedono all'accertamento dell'idoneita' dell'operatore e ne danno comunicazione all'ARSIA

6. Qualora l'organismo di controllo accerti la perdita dei requisiti di idoneita' dell'operatore biologico, ne da' immediata comunicazione all'ARSIA che provvede alla cancellazione dell'elenco regionale. L'ARSIA provvede a comunicare all'operatore l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco regionale.

7. L'ARSIA e' incaricata di comunicare l'Elenco regionale entro il 31 marzo di ogni anno al M.I.R.A.A.F. e contestualmente alla Giunta regionale.

8. L'Elenco regionale degli operatori di cui al comma 1 del presente articolo e' pubblicato annualmente sul BURT a cura della Giunta regionale.

#### ARTICOLO 4

(Interventi finanziari)

1. Al fine di contribuire alle spese sostenute per il controllo e la certificazione del processo produttivo, La Regione Toscana riconosce agli operatori biologici iscritti nella sezione dei produttori agricoli dell'elenco regionale di cui all'art. 3 un contributo annuale per la durata di anni 3.

2. Il contributo viene erogato dalla Regione Toscana su richiesta degli operatori interessati da presentare allo scadere di ciascun anno di iscrizione nell'elenco regionale. Per il primo anno il contributo e' fissato in Lit. 300.000 per operatore. Per gli anni successivi l'importo del contributo e' fissato dal Consiglio regionale.

3. Le modalita' di presentazione della richiesta nonche' quelle relative alla erogazione del contributo di cui al presente articolo sono stabilite dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

#### ARTICOLO 5

(Modifiche all'art. 2 della LR 11/4/1995 n. 54)

1. L'art. 2, comma 1 della LR n. 54/95 e' cosi' sostituito:  
"1. I principi e i metodi di produzione biologica per le produzioni animali sono definiti con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. In sede di prima applicazione, si applicano le disposizioni di cui agli allegati A e B della presente legge".

#### ARTICOLO 6

(Modifiche all'art. 3 della LR 11/4/95 n. 54)

1. L'art. 3 della LR n. 54/95 e' cosi' sostituito:  
"1. I controlli sulle produzioni animali ottenute mediante metodi biologici di cui alla presente legge vengono svolti con le modalita' previste dalla LR del 16/07/1997 n. 49;

2. In sede di prima applicazione sono validi quali requisiti minimi e misure precauzionali necessari al fine dello svolgimento dell'attivita' di controllo quelli previsti nell'allegato "B" della presente legge. Il Consiglio regionale puo' variarli e integrarli, su proposta della Giunta regionale".

#### ARTICOLO 7

(Relazione al Consiglio regionale)

1. La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della presente legge.

#### ARTICOLO 8 (Abrogazioni)

1. La Legge regionale 19/4/94 n. 31 "Norme per l'agricoltura biologica" e' abrogata.

2. L'art. 3 commi 3, 4, 5 e 6 e l'allegato C della LR n. 54/95 sono abrogati.

#### ARTICOLO 9 (Norme finanziarie)

1. Il capitolo di bilancio n. 20560 "controlli sulle attivita' biologiche di cui all'art. 8 della LR 19/4/94 n. 31 e DLgs n. 220 del 17/3/95" cambia la denominazione in "contributi per i controlli sulle attivita' produttive biologiche, art. 4 della LR n. 49 del 16/07/1997.